

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Provincia di Reggio Emilia

CONCESSIONE DI STRUTTURE TORRI-FARO PRESSO I CAMPI SPORTIVI COMUNALI, PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ATTI ALL'ELIMINAZIONE DEL DIGITAL DIVIDE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DI INFRASTRUTTURE WIRELESS PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ A BANDA LARGA

prot. n. _____ del _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, fra le parti:

1) Il Responsabile dell'Area Assetto ed Uso del Territorio del Comune Quattro castella (RE), Arch. _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, (00439250358);

2) Il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto in qualità di _____ della Società _____, con sede in _____, via _____, avente C.F./ p. IVA _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____;

PREMESSO:

- che la società _____ è regolarmente iscritta ai registri dei soggetti autorizzati ai sensi del DM 28/05/2003 e dell' ART. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (WISP) e regolarmente iscritta ai registri dei soggetti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 259/2003 (ISP);
- che la società _____ ha nella propria disponibilità l'attrezzatura e le licenze per realizzare l'infrastruttura in tecnologia _____, sufficiente ed adeguata per assicurare la fornitura di un servizio di connettività a banda larga in parte del territorio comunale;
- che il Comune di Quattro Castella ritiene auspicabile e opportuno introdurre sul territorio tecnologie innovative al fine di eliminare il "digital divide" dovuto dalla carenza di collegamenti internet a banda Larga;
- che in data _____ è stato pubblicato un avviso per la concessione di strutture torri-faro presso i campi sportivi comunali per l'installazione di impianti wireless _____;
- che entro il termine di scadenza fissato dall'avviso, sono pervenute _____ domande di concessione;
- che la domanda presentata dalla società _____ è stata ritenuta valida e quindi sui può procedere con la concessione della seguente porzione dell'immobile comunale _____ - al fine di realizzare l'impianto: _____

- che la proposta progettuale formulata da _____ metterà a disposizione del territorio della frazione comunale di _____, dei cittadini, imprese e associazioni che ne faranno richiesta, la possibilità di connettersi alla rete internet con un sistema efficace e sicuro;
- che le apparecchiature utilizzate per tale servizio hanno potenza di trasmissione radio non superiore a quella massima prevista dal quadro normativo nazionale in merito alle radiotelecomunicazioni, pertanto sicure dal punto di vista sanitario, con impegno del concessionario a richiedere ed acquisire le dovute autorizzazioni prescritte a termini di legge;
- la concessione si intende a titolo oneroso.

Tutto ciò premesso, tanto da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene quanto segue:

1) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La ditta _____ si impegna nei confronti del Comune di Quattro Castella:

- alla realizzazione, mantenimento ed implementazione, secondo le richieste, dell'impianto in tecnologia _____ (standard _____) per la fornitura del servizio di connettività a banda larga sul territorio comunale di _____ nel rispetto di tutte le normative del settore, anche locali, e con la totale assunzione degli oneri e responsabilità conseguenti all'installazione stessa; il concessionario è custode del fondo. Ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi;
- a fornire informazioni e dichiarazioni circa il livello di servizio nominale fornito, inteso come numero massimo di utenti che possono navigare contemporaneamente in banda larga (almeno 2 Mbps), senza riscontrare disagi evidenti dovuti alla carenza di banda; comunicare con cadenza semestrale al Comune di Quattro Castella il numero di contratti Business e Consumer realizzati grazie alla concessione delle strutture di cui al presente bando;
- a porre ogni cura ed adottare ogni azione volta ad evitare o risolvere interferenze operative e radioelettriche tra i concessionari eventualmente presenti nello lotto o in altri lotti, in modo da consentire la massima disponibilità di mercato;
- a farsi carico di tutte le spese di allacciamento elettrico, installazione, rimozione, adeguamento della struttura concessa per l'installazione delle apparecchiature, ripristino di eventuali danni fatti alla proprietà o a soggetti terzi che utilizzano le stesse strutture; il concessionario dovrà altresì farsi carico di tutte le spese, opere e lavori necessari all'allaccio e all'apertura delle utenze necessarie al momento della consegna della struttura concessa, con intestazione a proprio nome e senza che nulla abbia a gravare sull'ente, come, alla scadenza della concessione, della chiusura delle stesse e della risoluzione dei contratti di allacciamento delle utenze. Il concessionario dovrà infine farsi carico dell'installazione al suolo, a proprio onere e cura, di contenitore individuale (c.d. shelter) per il ricovero e la protezione degli apparati;
- a porre ogni cura nell'evitare interferenze operative e radioelettriche tra più fornitori eventualmente presenti sullo stesso sito o in siti vicini, in modo da consentire la massima disponibilità di mercato;

- a farsi carico di tutte le spese di allacciamento elettrico, installazione, rimozione, adeguamento della struttura concessa per l'installazione delle apparecchiature, ripristino di eventuali danni fatti alla proprietà o a soggetti terzi che utilizzano le stesse strutture; il concessionario dovrà altresì farsi carico di tutte le spese, opere e lavori necessari all'allaccio e all'apertura delle utenze necessarie al momento della consegna della struttura concessa, con intestazione a proprio nome e senza che nulla abbia a gravare sull'ente, come, alla scadenza della concessione, della chiusura delle stesse e della risoluzione dei contratti di allacciamento delle utenze. Il concessionario dovrà infine farsi carico dell'installazione al suolo, a proprio onere e cura, di contenitore individuale (c.d. shelter) per il ricovero e la protezione degli apparati;
- a corrispondere al Comune il canone annuo di concessione di Euro _____ in unica rata anticipata **entro il 30 giugno di ogni anno**, tramite versamento presso la Tesoreria comunale, da aggiornarsi annualmente mediante applicazione del 75% dell'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno di concessione;
- dietro richiesta esplicita e per ogni area servita, a fornire un massimo di 2 (due) accessi permanenti h24 per ogni lotto, per utilizzo proprio da parte del Comune o da parte di soggetti che operano per conto o in collaborazione col Comune (associazioni, fornitori di servizi non telematici, etc) e un servizio di trasporto dati riservato per eventuali usi propri del Comune;
- installare e utilizzare, al fine di perseguire obiettivi di minimizzazione del rischio della popolazione derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici, apparecchiature radio di potenza non superiore a quella massima prevista dal quadro normativo nazionale, regionale e locale vigente in merito alle radiotelecomunicazioni, pertanto sicure dal punto di vista sanitario, impegnandosi altresì a richiedere le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri, comunque denominati, ad ARPA e agli altri soggetti competenti in materia in tutti i casi in cui questi siano normativamente richiesti, oltre che a porre in essere tutte le verifiche che risultino essere opportune a giudizio dell'Amministrazione, con onere integralmente a proprio carico. Le verifiche sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente in materia ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario al momento della richiesta dell'autorizzazione. Essendo possibile la presenza di pluralità di apparecchiature in ciascuno lotto assegnato, anche qualora gli impianti installati singolarmente intesi rispettino i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici normativamente previsti, ed anche se già formalmente autorizzati, ma, complessivamente considerati, superino i livelli di campo ammessi, ciascun concessionario presente nel sito avrà l'obbligo, per quanto in proprietà installato, di adottare tutte le azioni di risanamento necessarie alla riconduzione ai limiti e ai valori stabiliti dalla legge per il sito. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei concessionari e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici a cura del concessionario;

2) OBBLIGHI DEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Il Comune di Quattro Castella si impegna a:

- mettere in disponibilità, per l'intera durata della concessione, le strutture _____ insistenti sull'immobile censito al NCT del Comune di Quattro Castella al _____, sito in via _____ e rappresentato da _____, per l'installazione degli apparati, indispensabili per l'esercizio dell'impianto di cui al precedente punto 1), ritenendo l'intervento significativo per la riduzione del "digital-divide";
- fornire alla Società l'appoggio istituzionale necessario, e, fermo il rispetto delle norme di legge vigenti in materia, a concedere le autorizzazioni ed i nulla osta del caso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di carattere finanziario in capo all'ente.

3) DURATA E RINNOVO

Le strutture e le relative porzioni di immobili vengono date in concessione per la durata di 6 (sei) anni. Al termine le stesse dovranno essere riconsegnate nello stato di fatto in cui sono state consegnate. Il servizio dovrà essere attivato entro 6 (sei) mesi dall'ottenimento della concessione degli immobili, pena revoca della medesima salvo cause di forza maggiore.

Resta salva la facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata, su richiesta del concessionario, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dalla scadenza, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Per il giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese, il bene occupato, asportando i manufatti ed i dispositivi impiantati. Il bene, tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente concessione come sopra specificato.

4) REVOCA E DECADENZA

La presente concessione si risolverà per scadenza contrattuale ed inoltre decadrà di diritto per inadempimento agli obblighi previsti all'art. 1.

L'Amministrazione, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, potrà disporre la revoca in tutto o in parte della presente concessione, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.

Alla scadenza della concessione o di revoca di cui al precedente punto, ovvero di decadenza della concessione, il concessionario avrà diritto di asportare tutte le attrezzature e gli oggetti strettamente connessi alle attività esercitate, salvo il caso di danni accertati dall'Amministrazione alle aree concesse.

Nei suddetti casi di revoca della concessione o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese, le porzioni di bene occupato, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare lo stesso nel pristino stato all'Amministrazione comunale, sulla base della semplice intimazione scritta del Comune per il caso di revoca, mentre alla scadenza contrattuale lo sgombero non deve essere intimato per iscritto. Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e

della riconsegna del bene concesso, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi sulla garanzia di cui al successivo art. 6 delle eventuali spese oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che il Comune avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalla legge.

Della consegna e della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio.

5) RESPONSABILITA'

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale, dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi d'ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Senza espressa autorizzazione del Comune concedente, il Concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue al bene concesso, né recare intralci agli usi cui sono destinate.

Il Comune non è responsabile per la custodia degli impianti realizzati dal concessionario e si dichiara sin d'ora edotto del fatto che il concessionario potrà apporre sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, ecc.).

6) ASSICURAZIONE

Il concessionario assume altresì a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi derivanti dalla realizzazione ed utilizzo degli impianti e nel corso degli interventi di installazione e manutenzione.

A garanzia degli impegni assunti e dell'adempimento di tutti gli obblighi stabiliti nel presente atto nonché nel bando, il concessionario dovrà costituire, prima del contratto di concessione, a favore del Comune di Quattro Castella, garanzia per un importo pari ad € 1.500,00, per ogni struttura concessa, (deposito in contanti c/o il tesoriere comunale o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata ai sensi del DPR 13 febbraio 1959, n. 449 e della Legge 10 giugno 1982, n. 348);

Tale garanzia avrà efficacia e validità per tutta la durata della concessione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

A garanzia della salvaguardia degli immobili concessi, per ogni immobile, il concessionario dovrà stipulare a favore del Comune la polizza assicurativa RCT inerente i beni in concessione del valore

corrispondente a 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà essere preventivamente concordata con il Comune e comunque dovrà contenere la clausola che consenta al Comune stesso di ottenere la somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento a seguito di semplice richiesta.

Tali garanzie potranno essere svincolate solo a seguito di espressa comunicazione liberatoria da parte del Comune.

7) STATO DEL BENE CONCESSO E MANUTENZIONE

Le strutture e le parti di immobile oggetto di concessione sono consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

E' a carico del concessionario ogni genere di lavoro o manutenzione connesso e necessitato dal particolare tipo di attività svolta dal concessionario compresi gli oneri per l'esecuzione dei lavori di installazione, le connesse spese di progettazione e Direzione Lavori, inclusi eventuali oneri edilizio-urbanistici, ed ogni altro onere connesso all'affidamento.

La durata della concessione comprende il periodo di tempo necessario per l'esecuzione di detti interventi; la manutenzione ordinaria e quella straordinaria successiva all'esecuzione degli interventi connessi e necessitati dal particolare tipo di attività svolta dal concessionario di cui sopra, rimangono in capo al medesimo.

Il concessionario s'impegna a custodire le strutture concesse con la diligenza del buon padre di famiglia. La gestione (tecnica ed amministrativa) degli impianti installati è a carico del Concessionario. Il medesimo garantisce la libertà di accesso, dietro preventiva richiesta, a tutte le strutture da parte del personale tecnico del Comune di Quattro Castella per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso.

Il Comune effettuerà periodicamente ed a propria discrezione, sopralluoghi, ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione.

Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare le strutture concesse in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterla riconsegnare al Comune di Quattro Castella, al termine della concessione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo.

8) CESSIONE DEL CONTRATTO

La presente concessione ha carattere personale. Non è consentito al concessionario di far subentrare terzi nell'esercizio della presente concessione, senza l'espressa autorizzazione del Comune concedente. Il concessionario non può cedere la porzione di bene a terzi, nemmeno nell'ipotesi prevista dall'art. 2558 del C.C., pena la decadenza della presente concessione e l'incameramento della cauzione.

La ragione ed il motivo rilevante essenziale della presente concessione è che le strutture concesse siano adibite esclusivamente all'uso convenuto di cui sopra. Ciò comporta che la concessione decadrà qualora il concessionario, o eventuali avente causa, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione concedente, modifichi l'utilizzo come sopra stabilito, con immediato obbligo di restituzione dell'immobile.

L'eventuale cessione d'azienda, che comporti anche l'utilizzazione delle porzioni di immobile concesse, potrà avvenire solamente previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

In caso di cessione d'azienda autorizzata, se l'Amministrazione concedente non libererà espressamente e per iscritto il concessionario cedente, quest'ultimo dovrà rispondere nei confronti dell'Amministrazione di eventuali inadempimenti del concessionario - cessionario.

9) RECESSO

Il concessionario può rinunciare alla presente concessione con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni, da comunicare al Comune di Quattro Castella a mezzo di raccomandata a/r.

10) CONTROVERSIE

Tutte le questioni, patrimoniali e non, riguardanti la presente concessione, saranno affidate al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

11) SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l'imposta di registro e di bollo, sono a carico del concessionario. Il canone sarà assoggettato altresì ad IVA di legge.

12) PRIVACY

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione – D. Lgs. 196/2003 e succ. modifiche. ed integrazioni.

Il presente contratto viene registrato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86 s.m.i.

Per il Comune di Quattro Castella

Per la ditta

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile vengono partitamente ed esplicitamente sottoscritte le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto:

1 Obblighi del concessionario

3 – Durata;

4 – Revoca e decadenza;

5 – Responsabilità;

6 – Assicurazione;

8 – Cessione del Contratto;

9 – Recesso;

10 – Controversie;

11 – Spese e registrazioni.